GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — MARTEDÌ 27 NOVEMBRE — NUM. 279

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a due posti di ufficiale d'ordine di 2ª classe (copista) nella Segreteria e nell'Archivio della Camera dei Deputati; ai quali posti va annesso lo stipendio annuo di lire 1500, minimo, e lire 2500 massimo, da raggiungersi questo mediante aumenti quinquennali, oltre l'indennità di residenza stabilita dalla legge 7 luglio 1876, N. 4212. Per siffatti aumenti saranno pure computati gli anni di servizio che antecedentemente fossero stati prestati nelle Amministrazioni dello Stato.

I concorrenti dovranno presentare, uniti alle loro domande, i seguenti documenti:

a) Fede di nascita, da cui risulti la cittadinanza italiana, e l'età non maggiore di 30 anni;

b) Certificato di avere soddisfatto agli obblighi di leva;

c) Fedina criminale;

d) Attestato degli studi fatti, non inferiori alla licenza ginnasiale o tecnica.

I concorrenti forniti di migliori titoli saranno sottoposti ad una prova di lettere italiane, nella quale dovranno anche dar saggio di bella ed elegante calligrafia, e di esatta copiatura di prospetti statistici.

Le domande dovranno essere rivolte alla Presidenza della Camera; il tempo utile a concorrere scade col giorno 31 decembre 1888.

Roma, 27 novembre 1888.

Il Direttore dei servizi amministrativi
G. GALLETTI.

(Gli altri giornali sono pregati di riprodurre il presente avviso)

LEGGI E DECRETI

Il Numero **5797** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vedute le leggi sulla Pubblica Istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al Liceo testè istituito nella città di Carmagnola è data la denominazione di: « Guglielmo Baldessano ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 31 ottobre 1888.

UMBERTO.

BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **5798** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto ministeriale del 25 febbraio 1875, col quale sentito il parere del Comitato centrale ampelografico si istituivano le Commissioni ampelografiche provinciali;

Visto il R. decreto del 20 marzo decorso, N. 4426 (Serie 2ª), che istituisce presso questo Ministero una Commissione di viticoltura ed enologia;

Visto l'avviso emesso dalla Commissione medesima nella sua prima riunione;

Sulla proposta del Nostro Ministro per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Commissioni ampelografiche provinciali sono soppresse.

Art. 2.

Sono invece istituite in ciascuna provincia del Regno altrettante Commissioni di viticoltura e di enologia che avranno per scopo:

a) A prestare i lavori occorrenti e dare opera efficace, insieme alla Commissione di viticoltura ed enologia, per condurre a termine l'ampelografia italiana;

b) Indicare i provvedimenti meglio opportuni, a favorire il progresso della viticoltura e della enologia ed il commercio dei relativi prodotti;

c) Raccogliere e fornire al Ministero dell'Agricoltura tutte le notizie che sotto l'aspetto agrario, come nei riguardi economici, concernono la viticoltura e l'enologia nelle rispettive provincie.

Art. 3.

Con speciali decreti verrà stabilito per ogni provincia il numero dei componenti le Commissioni di viticoltura e di enologia, ed il modo di provvedere alla loro nomina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1888.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **MMMCXXXII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione in data 23 giugno 1877, con cui il Consiglio comunale di Palermo proponeva di invertire in dote di matrimonio una dote monastica disposta dalla fu Anna Marino e Jaraci con testamento del 20 ottobre 1721;

Vista la sentenza emessa dalla Corte di cassazione di Roma, Sezioni riunite, in data 7 maggio 1887, che dichiara Opera Pia laicale il lascito disposto dalla nominata Anna Marino e Jaraci per lo scopo di cui sopra;

Visto il voto emesso dalla Deputazione provinciale di Palermo in data 23 giugno 1888;

Visti gli articoli 23 e 24 della legge 3 agosto 1862, sulle Opere Pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È autorizzata l'inversione della dote monastica elargita dalla fondazione Anna Marino e Jaraci in Palermo in dote di matrimonio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 28 ottobre 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni ***fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra:***

ESERCITO PERMANENTE.

Arma dei carabinieri Reali.

Con R. decreto del 22 novembre 1888:

Scuri cav. Leopoldo, capitano legione Roma, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 16 dicembre 1888.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 22 novembre 1888:

Del Medico Francesco, capitano 50 fanteria, revocato dall'impiego.

Trippaldelli Giuseppe, tenente in aspettativa per sospensione dall'impiego a Caserta, trasferito in aspettativa per riduzione di corpo, dall'11 novembre 1888.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 14 novembre 1888:

Pincetti Nervi Emanuele, tenente in aspettativa per motivi di famiglia a Firenze, trasferito in aspettativa per riduzione di corpo.

L'ordine di anzianità degli infranominati sottotenenti, che vennero promossi con RR. decreti 10 dicembre 1886, 3 e 27 agosto 1887, è stabilito nel modo seguente, a norma del R. decreto 9 settembre 1872.

Con R. decreto del 19 dicembre 1886:

De Vito Piscicelli Gerardo, regg. Vittorio Emanuele.
Imbrico Francesco, regg. Saluzzo.

Con R. decreto del 3 agosto 1887:

Levi Marco, regg. Novara.
Incisa Enrico, id. Alessandria.
Tavolacci Oreste, id. Montebello.
Bollati Teodoro, id. Roma
Martignoni Francesco, id. Lucca.
Rey Adolfo, id. Nizza.
Ricciardi Gioacchino, id. Lucca.
Rocchi Rocco, id. Padova.
Alliaudi Luigi, id. Saluzzo.

Thaon di Revel Antonio, id. Lodi
Pignatelli Pompeo, id. Vittorio Emanuele.
Breganzato Umberto, id. Firenze.
Di Colloredo Meltz Hermes, id. Savoia.
Canepari Pompeo, id. Piemonte Reale.
Franceschini Francesco, id. Catania.
Santo Stefano della Cerda Giulio, id. Novara.
Kek di Schwartzbach Carlo, id. Piemonte Reale.
Fattori Enrico, id. Guide.
Boufflier Vittorio, id. Milano.
Ferrero Pietro, id. Aosta.
Piccioli Luigi, id. Genova.
Franchini Luigi, id. Saluzzo.
Varini Ettore, id. Guide.
Vassallo Di Castiglione Zaverio, id. Caserta.
Corsi Romolo, id. Genova.
Balbo Bertone Di Sambuy Vittorio, id. Vittorio Emanuele.
Lombardi Giovanni, id. Nizza.
Starrabba Di Rudinì Carlo, id. Aosta.
Di Marsciano Ermes, id. Lodi.
Bottacco Leopoldo, id. Padova.
Artom Samuele, id. Monferrato.
Galotti Gustavo, id. Savoia.
Donalisio Valfredo, id. Lucca.
Avogadro Di Collobiano Alberto, id. Monferrato.
Bassi Antonio, id. Piacenza.
Bombassi Alfredo, id. Roma.
Gambardella Eugenio, id. Montebello.
Torcigliani Luciano, id. Montebello.
Pirandello Felice, id. Roma.
Rusconi Massimiliano, id Savoia.
Bossi-Pucci Carlo, id. Firenze.
Premoli Giulio, id. Firenze.
Bianchi Alfredo, id. Montebello.
Simonetti Bevilacqua Alessandro, id. Catania.
Cugini Aurelio, id. Catania.
Pandolfi Giorgio, id. Padova.
Fabbro Pietro, id. Firenze (provvisoria).

Con R. decreto del 27 agosto 1887:

Carradori Attilio, regg. Foggia.
Sforza Cesarini Lorenzo, id. Milano.
Tapparone Canefri Bartolomeo, id. Piemonte Reale.
Balbis-Bertone di Sambuy Alfonso, id. Nizza.
Bourbon Del Monte Filippo, id. Caserta.
Del Greco Luigi, id. Padova.
Borea Ricci Alessandro, id. Novara, (provvisoria).
Catanzaro Luigi, id. Guide (id.).
De Vito Piscicelli Ildefonso, id. Savoia (id.).

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 22 novembre 1888:

Castellani Enrico, sottotenente medico 7 artiglieria, dispensato, per sua domanda, dal servizio effettivo, inscritto con anzianità 27 giugno 1886 fra gli ufficiali medici di complemento dell'esercito permanente, ed assegnato al distretto di Pistoia.

Basile Gaetano, id. 70 fanteria, id., id., id. con anzianità 10 luglio 1887 id. id. distretto di Catania.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto del 14 novembre 1888:

Pacchioni cav. Gaetano, maggiore contabile in posizione ausiliaria, collocato a riposo per sua domanda dal 1° dicembre 1888, inscritto nella riserva.

Ufficiali di complemento dell'esercito permanente.

Con R. decreto del 22 novembre 1888:

Roggieri Oscar, sottotenente medico di complemento in Africa, ricollocato in congedo illimitato, dal 6 ottobre 1888, ed assegnato effettivo al distretto di Torino.

Rasori Carlo, id. id. id., id. id., id., effettivo distretto di Bologna.

IMPIEGATI CIVILI.

Con R. decreto del 14 novembre 1888:

Spelta Antonio, ragioniere geometra principale di 2ª classe in aspettativa per infermità comprovate, a Genova, richiamato in servizio effettivo all'ufficio di revisione delle contabilità militari (4° riparto) dal 1° dicembre 1888.

MINISTERO DELL'INTERNO

S. M., nell'udienza del 25 del corrente mese, su proposta del Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, e del Ministro della Pubblica istruzione, ha firmato il decreto, col quale il comm. Marco Tabarrini, Senatore del Regno, e Membro del Consiglio per gli Archivi, è nominato Presidente del Consiglio medesimo.

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione della Sanità pubblica

Circolare *ai signori Prefetti del Regno sull'imbarco dei medici a bordo dei piroscafi mercantili.*

Roma, addì 22 novembre 1888.

Per assicurarsi che i medici-chirurghi i quali chiedono di imbarcarsi sui piroscafi mercantili addetti al trasporto degli emigranti abbiano i requisiti necessari a corrispondere adeguatamente all'importanza del servizio che sono chiamati a prestare, d'accordo col Ministero della marina si prescrisse, che i medici stessi presentino istanza a questo Ministero dell'Interno direttamente, o a mezzo degli uffici di Prefettura o delle Capitanerie di Porto, unendovi l'atto di nascita, il diploma di laurea e quegli altri documenti che meglio possano far prova della loro attitudine all'ufficio richiesto.

Qualora dai documenti presentati e dalle riservate informazioni che, occorrendo, vengono assunte sul loro conto, risulti l'idoneità degl aspiranti, questo Ministero rilascia subito apposita dichiarazione favorevole allo imbarco, della quale vien data partecipazione e alle Capitanerie di porto e agli interessati, a cui, contemporaneamente, sono restituiti tutti i documenti trasmessi.

Ad evitare però che in ciò avvengano ritardi o disguidi con danno degli interessati e delle Società di navigazione, le quali si trovano qualche volta obbligate di ritardare la partenza dei loro piroscafi per mancanza dell'autorizzazione tardivamente invocata, si pregano i signori Prefetti a volere, per mezzo dei Sindaci della provincia, raccomandare ai medici che intendessero di domandare l'autorizzazione predetta a presentare in tempo le loro istanze e ad indicare il loro *preciso* indirizzo, perchè, senza ritardo, si possa dare partecipazione della concessa autorizzazione e restituire i documenti prodotti colla domanda.

Pel Ministro: L. PAGLIANI.

BOLLETTINO N. 45,

SULLO STATO SANITARIO DEL BESTIAME NEL REGNO D'ITALIA
dal dì 5 al dì 11 di novembre 1888

Regione I. — Piemonte.

Torino — Carbonchio: 9, letali, a Cumiana, Airasca, Verolengo e Pinerolo.

Alessandria — Id.: 3 equini, morti, ad Alessandria: 1 bovino, morto, a Castel d'Alfero.

Regione II. — Lombardia.

Sondrio — Afta epizootica: 5 bovini a Tartano, Talamona, Morbegno e Dazio.

Bergamo — Carbonchio essenziale: 1, letale, a Truiglio.

Cremona — Carbonchio: 1 bovino, morto, a S. Daniele.
Mantova — Id.: 4, con 3 morti, a Bagnolo S. Vito.

Regione III. — Veneto.

Verona — Affezione morvo-farcinosa: 1 a Verona (abbattuto).
Belluno — Carbonchio: 2 bovini, morti, a S. Gregorio.
Treviso — Affezione morvo farcinosa: 1 a Castelfranco (abbattuto).
Venezia — Carbonchio sintomatico: 1 bovino, a Cavarzere.

Regione V. — Emilia.

Piacenza — Carbonchio essenziale: 1 bovino, morto, a Morfasso.
Parma — Id.: 3 suini, con 2 morti, a Langhirano.
Affezione morvo-farcinosa: 1, a Parma (abbattuto).
Reggio — Carbonchio essenziale: 1, letale, a Reggio.
Modena — Id.: 3 bovini, morti, a Modena e Novi.
Ferrara — Carbonchio: 2 bovini, morti, a Ferrara e Comacchio.
Rabbie: un suino, morto, a Copparo.
Ravenna — Carbonchio essenziale: 1 bovino, morto, a Bagnara.

Regione VI. — Marche ed Umbria.

Ancona — Tifo petecchiale dei suini: 14 morti, a Sassoferrato.
Ascoli — Carbonchio: 1 bovino, morto, ad Ascoli.
Perugia — Tifo petecchiale dei suini: alcuni casi a Città di Castello.

Regione VII. — Toscana.

Siena — Tifo petecchiale dei suini: 1, letale, a Monteroni.

Regione IX. — Meridionale Adriatica.

Aquila — Zoppina degli ovini: 8 a Borbona.
Scabbie degli ovini: 120 a Tornimparte.

Regione X. — Meridionale Mediterranea.

Catanzaro — Carbonchio: 3 bovini, morti, a Maida.

Regione XI. — Sicilia.

Diversi bovini morti di carbonchio a Monreale e Camporeale (Palermo e Trapani).

Roma, addì 25 novembre 1888.

Dal Ministero dell'Interno,

Il Direttore della Sanità Pubblica
L. Pagliani.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento cioè: N. 715331 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 50 al nome di Proto Luisa di Benedetto, nubile, domiciliata in Napoli, sia stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Prota* Luisa di Benedetto, minore, sotto la patria potestà, domiciliata, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 5 novembre 1888.

Il Direttore Generale Novelli.

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0|0 cioè: N. 674088 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 60 al nome di Tedaldi Paola, fu Luigi, minore, sotto la tutela di Botti Luigi, domiciliato in Asti, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Tedaldi Paolo, fu Luigi, minore, sotto la tutela di Botti Luigi, domiciliato in Asti, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, 10 novembre 1888.

Il Direttore Generale: Novelli.

Rettifica d'intestazione (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0|0, cioè: N. 876,873 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 40 al nome di Nobile Letteria e Clotilde fu Giovanni, minori, sotto la tutela di Nobile Ruggiero, domiciliate in Napoli, fu così intestato per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Nobile Litterio e Clotilde fu Giovanni, minori, sotto la tutela di Nobile Ruggiero, domiciliati in Napoli, veri proprietarii della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 29 ottobre 1888.

Il Direttore Generale: Novelli.

Commissione Reale pel Monumento a Marco Minghetti in Roma

La Commissione Reale pel Monumento Nazionale a Marco Minghetti in Roma nell'adunanza del 26 novembre corrente mese, tra i progetti presentati al concorso, in seguito al relativo programma del 12 gennaio 1888, ha prescelto per la esecuzione il progetto dei signori Gangeri e Misuraca, segnato al N. 6 del Catalogo, riserbandosi, a tenore dell'art. 9 del detto programma, di indicare le modificazioni occorrenti al basamento.

Inoltre, ritenuti di più speciale merito, dopo il prescelto, i progetti N. 7 del prof. Antonio Bortone, N. 8 del prof. Ettore Ximenes, e N. 16 del prof. Adolfo Laurenti, ha loro accordata la menzione onorevole, ed ha assegnata agli autori una indennità di lire mille per ciascuno.

Roma, 26 novembre 1888.

Il Segretario della Commissione Reale.
Tancredi.

A tenore dell'art. 7 del programma 12 gennaio 1888, e dell'art. 8 del relativo regolamento 14 detto mese, pel concorso al Monumento a Marco Minghetti, in Roma, essendo stato, con deliberazione della Commissione Reale del 26 corr. mese, prescelto il progetto per la esecuzione, si invitano gli autori degli altri progetti a ritirarli dal Palazzo delle Belle Arti nel termine di otto giorni a decorrere da lunedì 8 dicembre prossimo.

Quelli che non saranno ritirati nel detto termine, si riterranno abbandonati dagli autori, giusta l'art. 10 del detto regolamento; con avvertenza che la Commissione non può disporre di alcun locale per conservarli più oltre.

Roma, 27 novembre 1888.

Il segretario della Commissione Reale
Tancredi.

Il Procuratore generale del Re alla Corte d'appello di Casale

In esecuzione dell'art. 33 del R. decreto 13 settembre 1874, N. 2079 (Serie 2ª), e per gli effetti di cui al precedente art. 29 e seguenti;

Rende noto al pubblico che il cav. Gabriele Navaretti, conservatore delle Ipoteche in Alessandria, collocato a riposo, in seguito a sua domanda, con decreto Reale 8 luglio 1888, ha cessato effettivamente dalle sue funzioni il giorno 31 agosto successivo.

Casale, 24 novembre 1888.

Il Procuratore Generale.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì 26 Novembre 1888

Presidenza del Presidente FARINI.

La seduta è aperta alle ore 2 e 20.

VERGA C., segretario, legge il verbale della seduta di sabato, che è approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Modificazioni alla legge comunale e provinciale 20 marzo 1865 » (N. 131).

PRESIDENTE rammenta essere stata chiusa sabato la discussione generale. Si procede a quella degli articoli.

JACINI, per uno schiarimento, prega il presidente del Consiglio a volere favorire di dire quali sieno gli intendimenti del Governo circa la presentazione di un progetto concernente il riordinamento dei tributi locali.

Chiede questo schiarimento perchè sembragli che nel suo discorso di sabato il presidente del Consiglio non abbia accennato un tale importante argomento.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, conviene di aver sabato, nella fretta della improvvisazione, omesso di accennare al progetto indicato dal senatore Jacini. Sono parecchi i progetti che dovranno esser presentati per complemento della legge in discussione, e di tali presentazioni, compresa quella di un progetto per il riordinamento dei tributi locali, il Governo fece formale promessa alla Camera. Rammenta come un tale progetto sia già stato presentato altra volta alla Camera e non esser stata colpa del Governo se quel progetto non potè essere discusso.

Un altro dei progetti da presentare riguarderà le circoscrizioni; un altro l'ordinamento dei segretari comunali; sebbene l'oratore ritenga che a questo ultimo oggetto potrebbe provvedersi per decreto reale. Assicura che omettendo sabato di nominare questi progetti il Governo non ha mai potuto pensare a mancare alle sue promesse.

JACINI ringrazia di uno schiarimento che sarà accolto con soddisfazione da molti. Si scusa di non aver potuto scorrere i resoconti delle sedute dell'altra Camera. Non ha mai pensato che potesse trattarsi della intenzione del Governo di mancare alle sue promesse.

Si dà lettura dell'art. 1 del progetto:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti modificazioni alla legge 20 marzo 1865, N. 2243, allegato *A*.

(Approvato.

Art. 2.

Ogni comune ha un Consiglio, una Giunta comunale ed un sindaco. Deve inoltre avere un segretario ed un ufficio comunale.

Più comuni contermini di un medesimo circondario possono valersi dell'opera di uno stesso segretario; possono, con l'approvazione del ministro dell'interno, avere un solo ufficio, un solo archivio, e provvedere consorzialmente ad altri servizi e ad altre spese obbligatorie.

Il segretario comunale nominato la prima volta dura in ufficio due anni; le conferme successive devono essere date almeno per sei anni. Egli non può essere licenziato prima del termine pel quale fu nominato, senza deliberazione motivata presa dal Consiglio comunale con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri. Contro tale deliberazione è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, e dalla decisione di questa, al Consiglio di Stato.

SCALINI svolge un suo emendamento all'art. 2 così concepito: « Più comuni possono valersi dell'opera di un solo segretario: più comuni contermini di un medesimo circondario possono con l'approvazione, ecc. » fondandosi sopra i dettami dell'esperienza, ed accennando a vantaggi amministrativi ed economici che ne possono derivare.

ROSSI A. svolge un emendamento per la soppressione del 3° comma del progetto ministeriale, 4° della Commissione, relativo alle guarentigie date ai segretari comunali. Non vede urgenza nelle disposizioni che li riguardano, rimanderebbe simili disposizioni ad una futura legge, dichiarandosi disposto ad approvare tutto quello che ha lo scopo di tutelare la posizione di questi impiegati.

Il testo dell'emendamento proposto dal senatore Rossi A. è concepito così:

Sopprimere il 3° comma (ora 4° comma del progetto della Commissione): « Il segretario comunale, ecc. », per venire riportato alla futura promessa legge speciale.

MANFRIN disapprova il concetto della approvazione ministeriale che richiedesi dal progetto per il caso che più comuni contermini di un medesimo circondario possano avere un solo ufficio, un solo archivio e provvedere consorzialmente ad altri servizi e ad altre spese obbligatorie.

MIRAGLIA trova giustificata la disposizione del comma quarto dell'articolo argomentando dalle numerose controversie agitatesi davanti la Cassazione per conflitti fra comuni e segretari licenziati.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, osserva che nel primo progetto ministeriale non si contenevano disposizioni relative ai segretari comunali. Per determinare la posizione dei segretari comunali sono necessarie molte disposizioni, non un solo articolo o comma di articolo.

Laonde il ministro, nell'altro ramo del Parlamento, promise intorno all'interessente argomento un progetto speciale. Credo forse non ve ne sarebbe bisogno e che potrebbe provvedersi su questa materia per decreto reale. Ma ha promesso un progetto e lo presenterà. Tuttavia crede che la disposizione introdotta dalla Commissione della Camera in questo articolo circa i segretari comunali non noccia in sè stessa e non pregiudica il futuro progetto.

Prega pertanto l'onor. Rossi a non insistere nel suo emendamento soppressivo.

Espone le ragioni per le quali non può accogliere l'emendamento dell'onor. Scalini, non potendosi presumere che un solo servitore serva bene due padroni.

Contro le osservazioni dell'onor. Manfrin reputa doversi giudicare buona ed opportuna la condizione dell'approvazione ministeriale perchè possa costituirsi un solo archivio, un solo ufficio, per più comuni contermini.

SCALINI insiste nel suo emendamento. Se non lo si vuole accettare, bisognerebbe, per omaggio alla logica, cancellare l'intero secondo alinea dell'articolo in discussione.

DEODATI appoggia vigorosamente l'emendamento Rossi, insistendo sui disordini che verrebbero alla disciplina dal deliberare la inamovibilità dei segretari.

Osserva che non accogliendosi l'emendamento Rossi si creerebbe un pericoloso precedente per il giorno in cui si dovesse finalmente fare la legge sullo stato degli impiegati, e che bisogna ben distinguere fra i diritti veri e propri, e le legittime aspettative. Prega il ministro ad accogliere l'emendamento Rossi.

MIRAGLIA, pur riconoscendo la valentìa del senatore Rossi in questa materia, gli osserva che gli impiegati devono trovare nelle leggi serie guarentigie.

Ricorda come in tante circostanze molti segretari comunali onestissimi sono vittime di gare politiche, e conviene quindi dar loro il diritto di reclamare in via gerarchica alla Giunta e al Consiglio di Stato.

Invoca dal senno del Senato che sieno garantiti i diritti degli onesti funzionari.

ERRANTE ricorda che il Senato più volte ha manifestato il concetto di voler guarentire i diritti degli impiegati quando adempiono i loro doveri e non solo i diritti civili ma il diritto a non essere arbitrariamente licenziati.

Crede che il senatore Deodati non abbia ragione interpretando la

formula dell'art. 2 nel senso di una vera e propria inamovibilità e non crede che la proposta del senatore Rossi possa accogliersi.

ROSSI A. si sarebbe accomodato alle considerazioni del senatore Miraglia se quel senatore non avesse conchiuso dicendo: chi sa quando verrà la legge.

L'oratore non vorrebbe fare una questione di diritto di una vera e propria questione di forma, ma crede che il Senato, accogliendo la sua proposta, farebbe una dolce violenza al presidente del Consiglio, che riescirebbe poi gradita anche in altri luoghi.

FINALI, relatore, dice che parte della Commissione accetta l'emendamento del senatore Scalini nel senso che sia tolta la parola *contermini*; così pure la Commissione propone come emendamento alla proposta Manfrin che nel secondo comma, in luogo dell'approvazione del ministro dell'interno, si dica *del prefetto*.

Coglie quest'occasione per dichiarare che, quando nell'ultima seduta ebbe ad asserire che nelle grandi città avveniva tutti i giorni di contravvenire alla legge, non intendeva già che si violasse tutti i giorni la legge, ma unicamente che tutti i giorni avveniva nelle grandi città che alcune deliberazioni della Giunta o del Consiglio si dovessero porre in esecuzione anche prima di ottenere il visto o l'approvazione, a seconda dei casi, del prefetto o della Deputazione provinciale.

ZINI, non discutendo il merito della disposizione stabilita nel 2° alinea, si fa lecito di rilevare che la disposizione non è completa perchè riflette solo la facoltà dei comuni di riunirsi, ma non accenna alla facoltà di disciogliersi.

Parrebbe conveniente un accenno se occorrano le stesse formalità.

FINALI, relatore, trova giusta la considerazione Zini, ma non crede necessario di scriverla esplicitamente nell'articolo.

DI SAMBUY, siccome nell'ultimo comma dell'articolo in discussione si parla di Giunta provinciale amministrativa, e siccome di tale Giunta sarà da discutere in seguito, così prega che si intenda a questo riguardo fatta una riserva.

PRESIDENTE. La riserva è implicita in quella disposizione del regolamento che ammette il coordinamento degli articoli del progetto.

DI SAMBUY ringrazia. Propone poi che nel primo comma dell'articolo si sopprima la parola *comunale*.

FINALI, relatore, consente a questa soppressione.

Seguono altre brevi osservazioni del RELATORE e del senatore ZINI.

PRESIDENTE pone ai voti per divisione l'art. 2, che viene approvato nel testo seguente:

Art. 2.

Ogni comune ha un Consiglio, una Giunta ed un sindaco.

Deve inoltre avere un segretario ed un ufficio comunale.

Più comuni di un medesimo circondario possono valersi dell'opera di un solo segretario.

Più comuni contermini possono coll'approvazione del prefetto avere un solo ufficio, un solo archivio, e provvedere consorzialmente ad altri servizi ed altre spese obbligatorie.

Il segretario comunale nominato la prima volta dura in ufficio due anni; le conferme successive devono essere date almeno per sei anni. Egli non può essere licenziato prima del termine pel quale fu nominato, senza deliberazione motivata presa dal Consiglio comunale con l'intervento almeno di due terzi dei consiglieri.

Contro tale deliberazione è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, e dalla decisione di questa, al Consiglio di Stato.

(L'ultimo capoverso, cui riferiscesi la soppressione proposta dal senatore Rossi A., approvasi dopo prova e controprova).

Approvasi poi l'art. 2 nel suo complesso.

CAVALLINI prima che si proceda all'esame dell'art. 3 e poichè in base al disposto dell'art. 2 testè votato si è stabilita la necessità dell'approvazione del prefetto quando due comuni vogliono stabilire dei servizi consorziali, domanda se tale autorizzazione sarà necessaria anche per quei casi nei quali attualmente si procede, come, per es., per il medico condotto o consimili, a servizi consorziali fra due comuni contermini.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, osserva anzitutto che l'art. 90 della legge porta la facoltà al Governo di pubblicare con decreto reale le disposizioni transitorie nelle quali verranno senza dubbio rispettati i diritti acquisiti.

Aggiunge poi che a ben regolare questa delicata materia saranno fatti i più accurati studi.

CAVALLINI prende atto delle dichiarazioni del Governo e lo ringrazia.

FINALI, relatore, tiene a dichiarare che quando nell'art. 2 si parla di comuni contermini, si intende sempre parlare di comuni appartenenti allo stesso circondario.

Art. 3.

È abrogato l'art. 250 della legge 20 marzo 1865, allegato *A*.

Le borgate o frazioni di comune possono chiedere, per mezzo della maggioranza dei loro elettori, ed ottenere, in seguito al voto favorevole del Consiglio provinciale, un decreto reale che le costituisca in comune distinto, quante volte abbiano una popolazione non minore di 4000 abitanti, abbiano mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, e per circostanze locali siano naturalmente separate dal comune, al quale appartengono, udito pure il voto del medesimo.

Eguale facoltà è concessa al capoluogo stesso d'un comune che si trovi nelle condizioni suindicate, e quando le frazioni sue per circostanze locali sieno naturalmente separate da esso, ed abbiano le condizioni per essere costituite in comune distinto.

Per decreto reale può una borgata o frazione essere segregata da un comune ed essere aggregata ad un altro contermine, quando la dimanda sia fatta dalla maggioranza degli elettori residenti nella borgata o frazione, e concorra il voto favorevole, tanto del comune cui intende aggregarsi, quanto del Consiglio provinciale, che sentirà previamente il parere del Consiglio del comune, a cui la borgata o frazione appartiene.

SONNINO svolge un suo emendamento all'articolo 3 consistente nel sostituire al testo proposto nel progetto il seguente:

« Qualunque mutazione nelle attuali circoscrizioni dei comuni del Regno dovrà essere approvata per legge, sentiti i Consigli comunali e provinciali interessati ».

PETRI crede che qualora il Senato non voglia accogliere il testo dell'art. 3 proposto dal senatore Sonnino, si abbia a rettificare il testo proposto dal Governo nel senso seguente:

Al secondo comma ove si prescrive che le borgate o frazioni di comune che vogliono separarsi « abbiano una popolazione non minore di 4000 abitanti », dire: « abbiano e lascino alle altre una popolazione non minore, ecc. ».

PRESIDENTE chiede se sia presente il senatore Vitelleschi per poter svolgere il suo emendamento soppressivo del secondo comma di quest'articolo.

FINALI, relatore, dichiara avergli il senatore Vitelleschi scritto di non potere, perchè indisposto, intervenire.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, respinge entrambi gli emendamenti dei senatori Sonnino e Petri.

Nota che nella legge attuale c'è la facoltà nel Governo di ridurre il numero dei comuni. In nessun paese questa facoltà è lasciata al Parlamento.

In Inghilterra per questa materia non c'è bisogno neppure di un decreto reale.

Ivi si diede facoltà al Governo locale di riunire le parrocchie (che così si chiamano in Inghilterra anche le comunità civili) o di dividerle a seconda dei bisogni.

Fa notare quanta sia la contraddizione fra la proposta del senatore Griffini che vorrebbe statuire obbligatoria la riunione di più comuni e la proposta del senatore Sonnino che richiede l'intervento del Parlamento in questa materia.

Entrambe le proposte rappresentano un eccesso e non possono essere accolte dal Governo.

Dimostra al senatore Petri che il concetto da lui espresso è compreso nel testo dell'art. 3 nel quale vi sono le opportune garanzie contenute nelle condizioni del comma dell'art. 3.

FINALI, relatore, in nome della Commissione si associa alle considerazioni del ministro, e, pur riconoscendo che le osservazioni del senatore Petri sono ragionevoli, le garanzie che offre il § 2° dell'art 3 sono tali da non dare luogo ai timori che egli ha espresso.

PETRI riconosce che nell'art. 3 vi sono delle serie garanzie, ma egli osserva che richiedeva il più, e cioè voleva l'art. 3 come lo proponeva il senatore Sonnino, poichè gli pareva che la facoltà di mutare le circoscrizioni fosse dallo Statuto deferita al Parlamento.

Ora, pur riconoscendo che la dizione dell'articolo del progetto ministeriale rappresenti un miglioramento sul testo della legge precedente, ritiene che il suo emendamento tenda a rendere più chiaro lo stesso concetto del Governo e però vi insiste.

FINALI, relatore, osserva che la facoltà di mutare le circoscrizioni territoriali dei comuni e la interpretazione della relativa disposizione dell'art. 74 dello Statuto, ha dato argomento ad una viva discussione in seno della Commissione, ma nella Commissione stessa si è sostenuta dal senatore Cambray-Digny la tesi che convenisse di limitare ad un certo periodo la facoltà di mutare le circoscrizioni, giammai che l'art. 74 dello Statuto fosse violato coll'art. 250 della legge comunale e provinciale.

A provare questa tesi legge l'art. 74 dello Statuto il quale stabilisce che la materia debba essere *regolata* con legge e non che ogni *mutazione* di circoscrizione comunale abbia da essere stabilita con legge.

CAMBRAY-DIGNY espone che per vero l'art. 3 gli aveva fatto sorgere il concetto sostenuto nella Commissione di porre qualche limitazione di tempo all'art. 3 medesimo.

Poichè però egli si è riservato di proporre molti altri emendamenti alla legge, non fa alcuna proposta, ma crede che forse migliore cosa sarebbe *non abrogare* l'art. 250 della legge 20 marzo 1865, allegato *A*.

PUCCIONI osserva che, pel modo in cui è concepito questo articolo, apparirebbe che sia *obbligo* e non *facoltà* del Governo di accordare la segregazione di frazioni di comuni le quali sieno in condizioni di chiederla.

ERRANTE, della Commissione, fa notare che l'articolo dice *possono* chiedere e *possono* ottenere. Il *possono* implica nel Governo la facoltà e non gli impone l'obbligo di accordare la segregazione.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, dice che l'alinea secondo di quest'articolo è riprodotto testualmente dalla attuale legge comunale e provinciale, la quale non ha dato luogo ad inconvenienti.

Per la segregazione si richiedono il voto della maggioranza degli elettori, il voto favorevole del comune unito, quello del Consiglio provinciale, la condizione topografica, i mezzi di mantenersi. La legge significa chiaro *facoltà* che spetta al Governo. Bastano queste osservazioni a far ritenere che del disposto dell'alinea 2° della legge in discussione non si potrà abusare. Spera che i proponenti gli emendamenti non vi insisteranno.

PUCCIONI, PETRI e SONNINO si contentano d'avere provocate le dichiarazioni rassicuranti del presidente del Consiglio e non insistono nell'emendamento.

PRESIDENTE dice, che, stante l'assenza del senatore Vitelleschi, l'emendamento da lui proposto s'intende ritirato.

Pone ai voti l'art. 3 nei termini nei quali fu redatto dalla Commissione.

(Approvato).

GRIFFINI svolge un articolo aggiuntivo del tenore seguente:

« Al terzo paragrafo dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865 farà « seguito il seguente:

« Invece i comuni contermini che hanno una popolazione inferiore « a 500 abitanti, che manchino di mezzi sufficienti per sostenere le « spese comunali, che si trovino in condizioni topografiche da ren- « dere comoda la loro riunione, dovranno per decreto reale essere « riuniti, sentito il Consiglio provinciale ed i Consigli comunali. Gli « interessati saranno pure sentiti e potrà farsi luogo anche per questi « comuni alla separazione dei patrimoni, ecc. ».

FINALI, relatore, si compiace che il senatore Griffini abbia limitato il numero dei comuni che vorrebbe si sopprimessero; non crede però che sia giustificabile di porre nella legge un obbligo di sopprimere quei dati comuni, mentre fra di essi ve ne sono taluni che o per tradizioni o per interesse converrà poi conservare.

CAVALLINI dimostra che la proposta del senatore Griffini non possa accogliersi, anzitutto perchè, con quest'obbligo posto al Governo, questi dovrebbe sopprimere anche comuni che funzionano bene.

Inoltre la condizione di sentire i comuni diventa una derisione, quando si consideri che, sussistendo quelle certe circostanze obbligatoriamente, il Governo dovrebbe addivenire a queste aggregazioni.

Infine sarebbero gravissime le difficoltà per stabilire a quali comuni possano aggregarsi quelli da sopprimersi.

GRIFFINI insiste sul suo emendamento, dimostrando che cogli estremi indicati nell'emendamento stesso vi sono ample guarantigie circa l'istruzione da farsi prima di addivenire alle aggregazioni.

CRISPI, presidente del consiglio, ministro dell'interno, dichiara che anche i piccoli comuni hanno diritto alla vita o quanto meno hanno diritto a non morire senza una preventiva istruzione, e l'emendamento proposto dal senatore Griffini toglie la necessità dell'istruzione e fa obbligo di aggregare; quindi, come ministro, a questa violenza si dichiara contrario.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo aggiuntivo del senatore Griffini che non viene approvato.

Procedesi all'art. 4:

Art. 4.

Per essere elettore è richiesto il concorso delle seguenti condizioni:

1. di avere compiuto il 21° anno di età;

2. di essere cittadino dello Stato e di godere dei diritti civili nel Regno;

3. di sapere leggere e scrivere;

4. di avere uno degli altri requisiti determinati negli articoli seguenti.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per lo esercizio del diritto contemplato nel presente articolo, i cittadini delle altre provincie italiane, quand'anche manchino della naturalità.

ROSSI A. propone che si sopprima il n. 3 di questo articolo. A tale proposta v'erano anche le firme dei senatori Jacini, Guerrieri-Gonzaga, Clemente Corte e G. Devincenzi.

Non si lusinga che l'emendamento venga accolto. Tuttavia si compiace di averlo proposto. Esso sarà una traccia sulla via dei futuri taumaturghi della libertà. Si tratta di equa distribuzione della libertà; si tratta di non dividere l'Italia in due, quella dei tutori e quella dei tutelati; si tratta di coadiuvare allo sviluppo delle materie comunali; si tratta di impedire che si possa fare della politica dal Consiglio di Peretola fino al Consiglio di Stato; si tratta di dare il voto ai galantuomini, non agli ammoniti, ai coatti, ai falliti; si tratta di rialzare la nobiltà del lavoro e di non ricostituire un regime feudale; si tratta di non contraddire i fondamenti di una monarchia popolare; non si tratta di far emanare dal Parlamento quello che sarà imposto dalla piazza.

VILLARI crede che l'articolo, all'alinea 3, significhi questo soltanto: che il voto competerà a quanti sanno leggere e scrivere e non agli altri, a quelli cioè i quali abbiano ottemperato alle prescrizioni della legge sulla istruzione obbligatoria e non agli altri se non provino altrimenti di sapere leggere e scrivere.

Ma cosa si intende per saper leggere e scrivere? Si deve intendere che basti sapere scrivere il proprio nome o un altro nome? Non pargli che ciò sarebbe conforme allo spirito della legge.

Sta bene che la disposizione che si sta discutendo fu ricopiata letteralmente dalla legge elettorale politica.

Ma vorrebbe essere garantito circa il modo in cui si accerterà che l'elettore sa leggere e scrivere.

Insiste sulla grande indeterminatezza delle parole « leggere e scrivere », e fa notare come le Corti d'appello, anche nei casi nei quali fu provato che l'elettore sapeva soltanto leggere e scrivere un nome abbiano ritenuto che esso era nelle condizioni legali.

Crede indispensabile che si fissi il modo di determinare che debba intendersi per saper leggere e scrivere. Ritiene che la cosa non sia poi impossibile. Chi ha seguito regolarmente le scuole produca i suoi certificati. Chi non ha certificati sia sottoposto ad esame.

Non fa proposte. Ma prega la Commissione a dare in proposito qualche schiarimento.

MOLESCHOTT divide l'opinione del senatore Rossi ma non il suo pessimismo. Egli sarà invece ottimista, ispirato al concetto del presidente del Consiglio, pel quale la condizione di saper leggere e scrivere non è una condizione di capacità, ma è una guarentigia.

Se quindi non è questione di garanzia, perchè non si dovrà trovar modo di far nostro pro del tesoro di buon senso cui non ha fatto velo il saper leggere e scrivere?

Crede che confrontando l'operaio italiano e francese che non sa leggere e scrivere, con quello tedesco che sa leggere e scrivere, si conclude che l'italiano ed il francese hanno senso politico ben più chiaro ed acuto, che non dipende punto dalla cognizione del leggere e scrivere.

Dice che anche nei tempi lontani gli analfabeti ebbero parte al pubblico voto.

Crede che le garanzie per la legittimità del voto, sia con mandato, sia con altro mezzo, si potrebbero trovare dalla stessa Commissione.

MIRAGLIA crede che il saper leggere e scrivere sia una condizione essenziale per esercitare il diritto elettorale.

Ritiene che la legge detti i criteri e non stabilisca le norme regolamentari. Spetta all'autorità cui si presenterà l'elettore per esercitare il suo diritto, di provvedere a che sia provata la condizione essenziale di sapere leggere e scrivere.

Accenna alla giurisprudenza che si è svolta in questa materia, e dimostra che saper leggere e scrivere vuol dire avere una certa istruzione e che non basta saper fare il proprio nome.

Il mezzo per accertare la condizione nella legge c'è perchè è questione di capacità, che è di cognizione del magistrato.

VILLARI riconosce che non sia il caso di regolamenti, ma sembragli che *l'abbandonare* alla Giunta in piena libertà ogni risoluzione sulla capacità all'elettorato sia troppo.

ERRANTE, della Commissione, sembragli che talun giudizio del senatore Rossi sia esagerato. L'alfabetismo è richiesto come garanzia e null'altro. Non è il caso qui di entrare in *questioni* di moralità.

L'oratore compiacesi che pel modo in cui trovasi proposto l'elettorato, si impedisce che si applichi a un tratto il suffragio universale. Crede che non possa per legge definirsi cosa esattamente si debba intendere per saper leggere e scrivere. Osserva che i birbanti temuti dall'onor. Rossi non interverranno alle elezioni perchè già la legge li esclude.

Crede che l'articolo debba lasciarsi senza variazioni e che l'emendamento Rossi non possa essere accolto.

PRESIDENTE, essendovi ancora parecchi senatori inscritti per parlare nella discussione che si sta agitando e l'ora essendo già inoltrata, chiede se il Senato intenda che la seduta continui.

Voci: A domani, a domani.

PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione a domani e leva la seduta a ore 6,10.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì 26 novembre 1888

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,20.

QUARTIERI, segretario, legge il processo verbale della seduta di sabato scorso, che è approvato.

BOSELLI, ministro dell'istruzione pubblica, presenta, a nome del ministro dell'interno, due disegni di legge: per autorizzazione a provincie di eccedere i limiti della sovraimposta; e per l'autorizzazione di una spesa straordinaria per la costruzione di uno stabilimento sanitario nel porto di Genova. Chiede che siano dichiarati di urgenza e rimessi il primo alla Commissione permanente, e l'altro agli Uffici.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge sul Collegio asiatico.

FLORENZANO, relatore, dichiara che nell'ultima seduta non fu presente all'aprirsi della discussione perchè occupato a conferire col ministro e coi proponenti gli emendamenti.

PRESIDENTE nota che di ciò non era a dubitarsi essendo conosciuta la diligenza del relatore.

Dà lettura dei seguenti articoli concordati fra Commissione e Ministero:

« Art. 1. L'ente morale esistente in Napoli col nome di Collegio dei Cinesi, prenderà quindi innanzi il titolo di *Regio Istituto orientale in Napoli*, e dipenderà dal Ministero della pubblica istruzione.

« Oggetto dell'Istituto sarà l'insegnamento pratico di lingue vive dell'Asia e dell'Africa, e questo insegnamento potrà essere accompagnato da altri concernenti le condizioni attuali e storiche dei paesi stessi e le loro relazioni coll'Europa e sopratutto coll'Italia.

« Questi ultimi insegnamenti non potranno essere istituiti se non esista quello della lingua cui si riferiscono ».

« Art. 3. Sono ammessi nell'Istituto giovani italiani ed esteri.

« Il Ministero potrà fondare un collegio annesso all'Istituto in cui siano mantenuti giovani di famiglie non residenti in Napoli, mediante pagamento della retta che dal Ministero stesso sarà fissata.

« Potranno essere istituite borse da conferirsi per concorso ai giovani privi di beni di fortuna. »

« Art. 3. Gli insegnamenti delle lingue dovranno essere accompagnati da esercitazioni pratiche, nelle quali i professori verranno assistiti da persone nate o vissute nei paesi dei quali si insegna la lingua.

« Per i giovani nativi di Africa o di Asia che vogliano profittare di altri Istituti scolastici in Napoli, il ministro dell'istruzione pubblica determinerà particolari norme di ammissione, di promozione e di esame. »

(Sono approvati).

PRESIDENTE dà lettura dell'art. 4: « I professori dell'Istituto sono pareggiati in stipendio, titolo e grado a quelli dell'Università.

« Nell'Istituto non saranno dati insegnamenti esistenti nell'Università di Napoli.

« L'ordinamento dell'Istituto sarà esplicato a misura che la rendita dell'ente morale lo permetterà. »

COSTANTINI combatte la proposta di pareggiare agl'insegnanti universitarii quelli del regio Istituto orientale; ponendo gl'insegnanti stessi in condizioni diverse dai professori dei ginnasi e degli istituti tecnici; se v'è difficoltà di trovare simili insegnanti, se ne accresca lo stipendio; ma senza dar loro un titolo superiore all'importanza dell'insegnamento.

Conchiude col proporre la soppressione del primo capoverso dell'articolo.

BONGHI non crede che, perchè pratico, l'insegnamento delle lingue vive orientali debba riuscire semplice e possa essere impartito da persone che non abbiano un'alta coltura letteraria, e però prega l'onorevole Costantini di abbandonare la sua proposta.

MARTINI FERDINANDO si associa all'onorevole Costantini nel senso che non si parli di pareggiamento ma si lasci ad un decreto reale lo stabilire uno stipendio superiore a quello degl'insegnanti delle scuole secondarie.

GALLO chiede come si concilii il graduale esplicamento dell'Istituto con le prescrizioni dell'art. 5, per il quale il ministro deve fare entro sei mesi un programma completo di studi.

Concorda poi nei concetti espressi dagli onorevoli Costantini e Martini.

FRANCHETTI avverte che l'assimilazione di cui parla quest'articolo non riguarda l'insegnamento, che rimane secondario, ma è puramente amministrativa.

FLORENZANO, relatore, fa notare che, per il primo articolo, nel-

l'istituto orientale non si darà soltanto l'insegnamento pratico delle lingue, ma si impartiranno altri insegnamenti, sicchè conviene lasciare all'istituto medesimo il suo carattere speciale e non eguagliarlo a quelli d'insegnamento secondario. Quanto al numero e alla qualità degli insegnamenti dice che vi si dovrà provvedere col regolamento.

MARTINI FERDINANDO dichiara di insistere nelle sue osservazioni e nel ritenere che l'insegnamento di lingue vive è materia da istituti secondarii. Ammette che i professori del Collegio asiatico debbano avere uno stipendio speciale e a questo pensi il Governo; ma crederebbe enorme di concedere ad essi grado e titolo di professori universitarii.

BONGHI dice che, a Berlino, un istituto simile a questo che si vuol creare da noi, è considerato come istituto universitario; e persiste nel credere che, facendo diversamente da noi, non si arriverebbe a nessuna conclusione.

BOSELLI, ministro della pubblica istruzione, osserva agli oppositori che nessuno vuol dare all'insegnamento, di cui si discute, il carattere universitario, perchè l'istituto non ha indole di Università; ma non crede possa nemmeno assomigliarsi a un istituto secondario. Quindi crede che si potrebbe cinciliare le opposte opinioni, limitando il pareggiamento coi professori universitari solamente per quanto ha tratto agli stipendi.

Accennato quindi alle condizioni economiche, in generale, dell'istituto, nota come il Parlamento dovrà poi prendere in considerazione il suo svolgimento e la sua utilità politica ed economica, e provvedere in conseguenza.

Quanto agli attuali insegnanti, il ministro crede di doversi tenere in un certo riserbo, trattandosi di dover rinnovare seriamente una istituzione che sta grandemente a cuore al paese.

COSTANTINI consente volentieri che al personale insegnante nell'istituto si accordino gli stipendi del personale universitario; non però il titolo e il grado.

GALLO ritiene che in conseguenza delle modificazioni apportate all'art. 4, nelle quali concorda, dovrà essere modificata l'ultima parte dell'art. 5.

BOSELLI, ministro dell'istruzione pubblica, osserva che le nomine degli insegnanti dovranno poi farsi secondo apposito regolamento.

FLORENZANO, relatore, non può convenire che gli insegnanti dello istituto asiatico siano paragonabili agli istituti secondari. Uomini illustri nella scienza non disdegnano di far parte di quell'istituto stesso dove si impartiscono insegnamenti che non sono nè possono essere di competenza delle scuole secondarie.

Del resto la Commissione accetta la proposta del ministro.

(L'art. 4 così modificato è approvato).

PRESIDENTE dà lettura del seguente art. 5:

« Un regolamento, da pubblicarsi con decreto reale entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge, stabilirà i programmi degli studi, i metodi pratici degli insegnamenti, ed ordinerà l'amministrazione e direzione dell'Istituto, la tabella delle cattedre da istituirsi, le norme per la nomina dei professori ed incaricati, per l'ammissione degli alunni, pel conferimento dei premi e dei posti di studio, ed in genere per la esecuzione della presente legge e per il progressivo esplicamento dell'Istituto.

(È approvato).

Art. 6. Tutti i beni dell'antico Collegio dei Cinesi, qualunque ne sia la provenienza, sino alla promulgazione della presente legge, saranno, a cura del Ministero di pubblica istruzione, gradatamente liquidati e convertiti in rendita pubblica italiana da intestarsi nominativamente all'istituto, al quale verrà del pari intestato qualunque altro cespite patrimoniale che gli potrà in appresso legalmente pervenire.

« L'istituto non potrà essere subordinato o aggregato finanziariamente ad altro stabilimento di istruzione o corpo scientifico ».

BOSELLI, ministro dell'istruzione pubblica, accetta il seguente emendamento dell'onor. Costantini:

« Alle parole: saranno, a cura del Ministero di pubblica istruzione, gradatamente liquidati e convertiti in rendita pubblica italiana ecc., *sostituire le altre*: potranno essere, a cura dell'Amministrazione del Collegio e previa l'approvazione del Ministero, liquidati e convertiti, ecc. »

CAVALLETTO sostiene l'articolo ministeriale.

ROSANO ritira il suo emendamento.

FLORENZANO, relatore, crede che l'emendamento proposto cambierebbe interamente carattere a questa parte della legge, sostituendosi la facoltà all'obbligo determinato della conversione patrimoniale.

COSTANTINI non crede che la sua proposta cambi carattere alla legge. Egli solo propone che si consideri bene prima la convenienza di procedere piuttosto al sistema della liquidazione del patrimonio, od a quello di mantenerlo.

Conclude raccomandando alla Camera il suo emendamento già accettato dall'onorevole ministro.

BOSELLI, ministro dell'istruzione pubblica, dice che avendo meglio considerato l'emendamento dell'onorevole Costantini non può interamente approvarlo, giacchè dalle parole dell'oratore si ricava che egli è contrario alla liquidazione del patrimonio. Prega quindi l'onorevole Costantini di modificare la sua proposta.

PLASTINO si associa alle considerazioni svolte dall'onorevole ministro della pubblica istruzione.

COSTANTINI dichiara che mantiene integro il suo emendamento.

FLORENZANO, relatore, dichiara che non può accettare i concetti espressi dall'onorevole Costantini, il quale mentre nell'emendamento ha propugnato la conversione facoltativa, poi si è dichiarato contrario in ogni maniera alla conversione. Crede che la conversione debba essere obbligatoria.

PLASTINO si dichiara in tutto contrario all'emendamento dell'onorevole Costantini, non sapendo capacitarsi perchè debba affidarsi all'Amministrazione dell'Istituto e non già direttamente al Ministero la liquidazione dei beni immobili del Collegio.

SALANDRA si associa alle osservazioni dell'onorevole Plastino; desidererebbe che non si specificasse nell'articolo chi debba fare la liquidazione, credendo che bastino a ciò le leggi ordinarie che regolano la contabilità dello Stato.

COMIN, della Commissione, difende la dicitura dell'articolo; crede che basterà specificare che la liquidazione sarà fatta a tenore della presente legge sulla contabilità dello Stato.

SALANDRA dichiara di non presentare emendamenti, però desiderebbe dichiarazioni più esplicite dell'onorevole ministro sull'emendamento dell'onorevole Costantini.

BOSELLI, ministro dell'istruzione pubblica, dice che, dietro le dichiarazioni che ha fatto l'onorevole Costantini nella discussione, egli se ne rimette alla Camera.

SALANDRA dopo le dichiarazioni del ministro ritira il suo emendamento.

(Posta a partito la prima parte dell'emendamento non è approvata; non è approvata neppure la seconda parte di quell'emendamento; approvasi invece l'articolo 6 quale fu proposto dalla Commissione e quindi l'articolo 7).

MARTINI FERDINANDO dà ragione del seguente articolo aggiuntivo proposto da lui e da altri deputati:

« Il ministro dell'istruzione pubblica presenterà ogni anno in allegato al bilancio del suo Ministero il bilancio dell'Istituto orientale di Napoli ».

FLORENZANO, relatore e BOSELLI, ministro dell'istruzione pubblica, accettano l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Martini.

(Posto a partito l'articolo aggiuntivo è approvato.

Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge per il riordinamento del Collegio Asiatico.

QUARTIERI, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE comunica alla Camera il risultamento della votazione:

Favorevoli 191
Contrari 26

(La Camera approva).

Discussione del disegno di legge: Deferimento alla Cassazione di Roma degli affari penali.

PULLÈ, segretario, dà lettura del disegno di legge.

ROSANO inscritto per parlar contro si dichiara trepidante a principiare e per l'importanza dell'argomento e perchè esso porta la fine di una illustre moribonda che gli fu madre giuridica.

E questa trepidanza non gli è diminuita ma accresciuta dall'essere il presente disegno di legge, presentato dal guardasigilli Zanardelli, al quale non si sente eguale che nella costanza e nella lealtà dei suoi propositi.

Venendo al disegno di legge per sè stesso, domanda prima di tutto qual sia la necessità di strappare violentemente quattro sezioni di Corte di Cassazione dalle loro sedi per trasferirle in quella della ultima nata, in quella di Roma.

Se non fosse appunto questa nota lealtà dell'onorevole Zanardelli si potrebbe credere che questo disegno di legge sia stato presentato per illudere e i fautori della Cassazione e quelli della terza istanza.

E primo vizio di questo disegno di legge, considerato in sè, afferma esser quello della spesa gravissima che porterà; poichè dovrassi accrescere fortemente il numero dei consiglieri della Corte di Roma, mentre i vecchi magistrati non si indurrebbero facilmente a lasciare le antiche sedi.

Le parvenze di Corti di cassazione che sarebbero lasciate, per gli affari civili, nelle sedi di Torino, di Firenze, di Napoli e di Palermo vengono anche, con l'art. 8 di questo disegno di legge, ancora di più diminuite, perchè non competenti pei ricorsi, a sezioni riunite, che dovrebbero essere deferiti alla Cassazione di Roma.

Ne verrà che i giudizi di rinvio suscitati dalla parte soccombente saranno centuplicati, e centuplicate quindi le spese.

Di più verranno a distruggersi queste grandi scuole di diritto pratico, quale è quella di Napoli nella quale vi ha un rigoglio di giovani avvocati (Ilarità e commenti).

Nè è agitazione di Foro, questa che è sorta contro la soppressione di queste grandi scuole di scienze, di questi grandi luminari di diritto pratico.

Il Foro invece non l'ha contrastata abbastanza; sono le popolazioni che vi si oppongono.

Venendo poi all'argomento della uniformità di giurisprudenza, l'oratore crede che neppure, col sistema proposto, non la si avrà mai. Nè d'altra parte si può dire che, secondo il presente sistema, siano di alcuna gravità le difformità che si sono verificate.

Ed ora col nuovo Codice e con la legge di pubblica sicurezza anche la possibilità di queste pochissime e lievi difformità viene a sparire.

Nè si portino esempi di Francia o di Germania. La Cassazione in Francia nacque unica e come istituto politico; e, in Germania con essa volevasi confermare una unità conseguita con le armi. La nostra unità non ha bisogno d'esser rafforzata. (Benissimo!)

Nè trova argomento sufficiente alla unicità della Corte di cassazione l'approvazione d'un unico Codice penale; poichè, con l'unico Codice penale, si lasciano le sezioni presenti per le cause civili.

Non v'ha necessità che unico sia l'organo della interpretazione del Codice. Dal cozzo invece degli studi uscirà la scintilla del vero.

Toccherà appena delle ragioni politiche. Palermo Napoli, Firenze e Torino hanno rinunziato a privilegi (Denegazione e commenti), ma ora non si può chiedere loro la rinunzia ad istituti più che due volte secolari.

Un unico istituto supremo, poi, sotto la mano del potere esecutivo può diventare uno strumento contro la libertà.

Di più questa legge crea un privilegio odioso per gli avvocati insigniti del mandato legislativo. (Denegazioni e commenti).

Questo finirà per far ritenere davvero che vi siano posizioni privilegiate. Spera nel senno, nella indipendenza, nella imparzialità della Camera per cementare l'istituto presente della Cassazione penale. (Bravo!)

PRESIDENTE comunica le due seguenti domande:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro delle finanze se intenda proporre un nuovo disegno di legge per prorogare la facoltà di affrancare, secondo le norme della legge 29 gennaio 1880, 5253, i canoni, censi, livelli ed altre annue prestazioni dovute al demanio dello Stato.

« Tittoni ».

« Il sottoscritto desidera interpellare il ministro dei lavori pubblici sulle anormalità dell'orario nella linea Roma-Sulmona-Pescara.

« Costantini ».

La seduta termina alle 6,10.

Hanno preso parte alla votazione:

Agliardi — Albini — Amadei — Amato-Pojero — Andolfato — Arbib — Arnaboldi — Auriti.

Baccelli Guido — Balsamo — Barazzuoli — Basetti — Benedini — Bertana — Bonacci — Bonardi — Boneschi — Bonghi — Borgatta — Boselli — Briganti-Bellini — Brin — Bufardeci — Buonomo — Buttini Carlo.

Cadolini — Cagnola — Caldesi — Calvi — Cappelli — Carcani Fabio — Carcano Paolo — Carmine — Castelli — Castoldi — Caterini — Cavalieri — Cavalletto — Cefaly — Cerruti — Cerulli — Chiala — Chiapusso — Chiara — Chiaradia — Chinaglia — Cipelli — Coccapieller — Cocco-Ortu — Coffari — Colaianni — Colonna-Sciarra — Comin — Comini — Coppino — Corvetto — Costa Alessandro — Costa Andrea — Costantini — Cucchi Francesco — Cuccia — Curioni.

D'Adda — Damiani — D'Ayala-Valva — De Blasio Vincenzo — De Dominicis — Del Balzo — Del Giudice — Della Rocca — Delvecchio — De Riseis — De Rolland — De Seta — De Zerbi — Di Belgioioso — Di Blasio Scipione — Di Pisa — Di San Donato — Di San Giuliano — Di San Giuseppe.

Ellena.

Fabris — Fabrizj — Fagiuoli — Falconi — Faldella — Farina Luigi — Farina Nicola — Favale — Ferracciù — Ferraris Maggiorino — Ferri Enrico — Ferri Felice — Figlia — Filì-Astolfone — Finocchiaro Aprile — Florena — Florenzano — Forcella — Franceschini — Franchetti.

Gallo — Garavetti — Garelli — Gentili — Geymet — Gherardini — Giolitti — Giordano Apostoli — Giordano Ernesto — Giusso — Gorio — Grimaldi — Guglielmini.

Indelli — Inviti.

Lacava — Lanzara — La Porta — Lazzarini — Lazzaro — Levanti — Levi — Lorenzini — Luciani — Luporini — Luzi.

Majocchi — Maldini — Marchiori — Marcora — Mariotti Filippo — Marselli — Martini Ferdinando — Marzin — Massabò — Maurogònato — Mazza — Mel — Merzario — Miceli — Mocenni — Moneta — Monzani — Morelli — Morini — Morra.

Narducci — Nasi — Nocito.

Oddone — Odescalchi — Oliverio.

Palizzolo — Pandolfi — Papa — Passerini — Pavesi — Penserini — Perroni-Paladini — Petroni — Pierotti — Pignatelli — Plastino — Plutino — Poli — Pompily — Puglia — Pugliese-Giannone — Pullè.

Quartieri.

Racchia — Raggio — Randaccio — Reale — Ricci Vincenzo — Righi — Rinaldi Pietro — Rizzardi — Romanin-Jacur — Roncalli — Rosano — Roux — Rubini — Ruspoli.

Sacchi — Sagarriga — Salandra — Saporito — Serra Vittorio — Silvestri — Simeoni — Solimbergo — Solinas Apostoli — Sonnino — Speroni — Spirito — Sprovieri.

Tabacchi — Taverna — Tittoni — Tomassi — Tondi — Torraca — Tortarolo — Trompeo — Tubi.

Valle — Vendramini — Vigna — Vigoni — Villa — Villanova — Vollaro.

Zainy — Zanardelli.

Erano in congedo:

Adamoli — Alimena — Angeloni — Armirotti.

Badini — Baglioni — Barracco — Basteris — Berio — Bianchi — Bruschettini

Calciati — Campi — Canovaro — Capoduro — Casati — Chiaves — Chiesa — Cibrario — Cittadella — Clementi — Cocozza — Colombo — Compagna — Cordopatri.

De Bassecourt — De Pazzi — Di Groppello — Di Marzo — Dini — Episcopo.
Fabbricotti — Falsone — Fani — Ferrari Luigi — Fortis — Francica — Franzi — Franzosini.
Gabelli Aristide — Guglielmi — Guicciardini.
Lunghini.
Maffi — Maluta — Mariotti Ruggiero — Martini Gio. Battista.
Nicolosi.
Panattoni — Pascolato — Prinetti.
Riola.
Sacchetti — Sanvitale.
Toaldi — Toscano — Turi.
Velini.
Zuccaro.

Erano ammalati:

Araldi.
Baccelli Augusto — Bertolotti — Borromeo.
Cairoli.
Ercole.
Mosca.
Palitti — Pianciani.
Sani — Sanguinetti.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PARIGI, 25. — La *Liberté* annunzia che la signora Boulanger ha presentato domanda di divorzio.

MADRID, 25. — Il conte di Benomar è accusato di avere persistito, dopo la sua revoca da ambasciatore a Berlino, a fare parecchi atti, come rappresentante di Spagna; ed inoltre è accusato di avere consegnato a Canovas del Castillo documenti del Ministero degli esteri, quando i liberali erano al potere, sotto il re Alfonso XII, rivelando così a Canovas del Castillo la politica estera dei liberali.

Il ministro degli esteri prepara l'incartamento degli atti relativi al conte di Benomar, ex ambasciatore a Berlino, s'ignora se lo trasmetterà ai tribunali o se l'affare sarà regolato amministrativamente.

Si giudica che il conte di Benomar sia uscito dalle sue attribuzioni di ambasciatore.

ALGERI, 25. — La *Dépêche Algerienne* pubblica un telegramma da Blidah il quale annunzia che parecchi operai abbandonarono i cantieri di Chiffa.

Gli operai francesi si unirono agli operai spagnuoli per espellere gli italiani.

MADRID, 25. — In una conferenza fra i rappresentanti delle provincie, il ministro delle finanze e il direttore delle dogane si decise di sopprimere il certificato di origine per le merci e di surrogarlo con la fattura, rilasciata dal fabbricante e vistata dal sindaco.

La merce, accompagnata da tale fattura, potrà circolare liberamente.

PARIGI, 25. — Il banchetto dei bulangisti nelle sale di Lemardeley in via Richelieu è cominciato alle 8 pom. circa. L'entrata nella sala di Boulanger e degli altri convitati non ha provocato alcun incidente.

La calma continua a regnare dappertutto.

BELGRADO, 25. — L'accordo per presentare liste comuni di candidati per le elezioni alla Scupcina, concluso da alcuni giorni fra i radicali ed i liberali, fu testè denunciato ufficialmente dai liberali per iniziativa di Ristich.

PARIGI, 25. — La polizia proibì, dalle 8 pom,. la circolazione delle vetture in via Richelieu, dove vi è il ristorante Lemardelay.

La folla era poco numerosa.

Furono eseguiti tre o quattro arresti in seguito a grida di: *Viva il general Boulanger! Abbasso Floquet!*

Non fu segnalato alcun incidente.

Nel banchetto bulangista di stasera, il generale Boulanger prese la la parola e affermò i suoi sentimenti pacifici, ma soggiunse che vuole una pace dignitosa, onorevole e che la Francia sarebbe in pericolo se fosse meno bene armata dei suoi vicini.

Egli attaccò violentemente Ferry e protestò contro il predominio degli interessi materiali, concludendo col bere alla prosperità della Lega dei patriotti.

Il generale Boulanger rientrò in casa alle ore 11,30 pom.

Degli agenti di polizia erano sparsi lungo le vie da lui percorse e allontanavano i dimostranti. Però, numerosi membri della Lega dei patriotti, cacciati dalla piazza della Concordia, presero vetture e circondarono quella del generale Boulanger, acclamandolo quando passava davanti al palazzo dell'Industria.

Durante tutta la serata, furono fatti circa quaranta arresti; ma la maggior parte degli arrestati vennero poscia rilasciati.

BERLINO, 26. — Alle ore 3 pom. vi fu, a Corte, in onore del duca e della duchessa di Aosta, un gran concerto eseguito dai più distinti artisti del teatro dell'Opera reale.

Ieri, vi fu a Corte pranzo di famiglia, al quale hanno assistito il Duca e la Duchessa d'Aosta e tutti i membri della Famiglia reale.

LONDRA, 26. — I giornali pubblicano una lettera di Papa Leone XIII al cardinale Manning ed agli altri vescovi inglesi in risposta alla loro, che condannava le nuove leggi italiane contro il clero.

Il Papa dice che la lettera dell'episcopato inglese è una prova sicura che, condannando tali leggi, egli non fu influenzato nè da invidia, nè da odio verso il Governo italiano, ma agì come doveva agire nel suo augusto ufficio di Papa. Egli è lieto che l'episcopato inglese ravvisi tali leggi come contrarie allo spirito di civiltà moderna e lesive non solo dei diritti della Chiesa, ma eziandio di quelli dei cittadini, diritti che, benchè proclamati a parole, sono violati negli atti.

Sua Santità ringrazia l'episcopato inglese della sua devozione alla Santa Sede.

LONDRA, 26. — Da tre giorni imperversa una violenta bufera in Inghilterra ed in Irlanda. Si hanno a deplorare numerosi disastri.

LONDRA, 26. — Il corrispondente da Bucarest del *Times* dice che la composizione del Gabinetto si è fatta in seguito ad un compromesso fra i Conservatori ed i Junimisti.

I Conservatori accettarono la politica germanofila di Carp.

Il corrispondente dubita, però, della stabilità di tale riconciliazione.

Il *Times* ha da Vienna:

« I consoli di Russia e di Francia a Serajevo (Bosnia) partirono insieme per Novi-Bazar. Circolano strane voci a loro riguardo. Dovunque passano, essi dichiarano alle popolazioni che l'Austria Ungheria è loro nemica, e che la Russia è la sola amica dalla quale possano attendere la loro emancipazione ».

Il corrispondente constata che, da cinque anni, gli agenti francesi in Oriente appoggiano la politica russa, sebbene quasi sempre senza evidente successo, contro gli interessi tedeschi, austriaci ed inglesi.

CAIRO, 26. — Il generale Grenfell, con parecchi ufficiali, si recherà domenica a Suakim.

BUCAREST, 26. — L'ex-ministro Campineano è morto.

PARIGI, 26. — Aimé Millet, ministro plenipotenziario a Belgrado, è stato traslocato a Stoccolma.

BERLINO, 26. — L'imperatore ricevette la presidenza del Reichstag. L'udienza durò sei minuti.

Il presidente riferirà domani al Reichstag sull'udienza avuta.

LONDRA, 26 — Camera dei Comuni. — Il ministro della guerra, Stanhope, rispondendo a Campbell, dichiara necessario che le truppe inglesi assistano le egiziane a Suakim, ma soggiunge che le loro operazioni si limiteranno a scacciare gli insorti dalle loro posizioni attuali.

BERLINO, 26. — Il Duca e la Duchessa d'Aosta lasciano Berlino stasera.

PARIGI, 26. — Camera dei Deputati. — La presenza di Wilson alla seduta provoca vivi incidenti.

La Camera delibera perciò, con 315 voti contro 30, di sospendere la seduta per un'ora.

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 26 novembre 1888.

VALORE AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	Prezzi in contanti	Corso Med.	Prezzi nominali
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° luglio 1888	—	—	98 07½	98 07½	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° ottobre 1888	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	64 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	99 »
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	95 50
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	95 15
Detto Rothschild 5 0/0	1° giugno 1888	—	—	»	»	99 »
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° luglio 1888	500	500	»	»	
Dette 4 0/0 prima emissione	1° ottobre 1888	500	500	»	»	470 »
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	464 50
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	»	»	476 »
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	502 »
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° luglio 1888	500	500	»	»	785 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	620 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	585 »
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1888	1000	750	»	»	2110 »
Dette Banca Romana	1 luglio 1888	1000	1000	»	»	1160 »
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	385 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1 gennaio 1888	500	500	»	»	570 »
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	10 aprile 1888	500	250	»	»	550 »
Dette Banca Provinciale	1 luglio 1888	250	250	»	»	240 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	938 »
Dette Società di Credito Meridionale	1° genn. 1888	500	500	»	»	500 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	»	500	500	»	»	»
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888	»	500	250	»	»	1150 »
Dette Società Acqua Marcia	1 luglio 1888	500	500	»	»	1860 »
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	1° gennaio 1888	500	250	»	»	»
Dette Società Immobiliare	1 luglio 1888	500	380	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	332 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	1° gennaio 1888	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	»
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° gennaio 1888	250	250	»	»	331 »
Dette Società Fondiaria Italiana	1 luglio 1888	150	150	»	»	245 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1888	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Dette Società Navigazione Generale Italiana	1° gennaio 1888	500	500	»	»	390 »
Dette Società Metallurgica Italiana	»	500	500	»	»	598 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1 luglio 1888	500	100	»	»	500 »
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	260 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	305 »
Obbligazioni Società Immobiliare	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	497 »
Dette Società Acqua Marcia	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	443 »
Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II.	1° luglio 1888	300	300	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° ottobre 1888	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Prezzi nominali
4 ½	Francia	90 g.	»	»	100 02½
	Parigi	chèques	»	»	101 20
5	Londra	90 g.	»	»	25 29
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . } 28 novembre
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 29 id.
Liquidazione . . . . 30 id.

Sconto di Banca 5 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Il Sindaco MARIO BONELLI.

Prezzi in liquidazione:

Ren. Italiana 5 % 1ª grida 98 05, 98 07½, fine corr.
Az. Banca Generale 664½, 665, 665½, 666, fine corr.
Az. Banca di Roma 827 50, fine corr.
Az. Soc. Romana per Illum. a Gaz Stamp. 1420, 1418, fine corr.
Az. Soc. Italiana per Condotte d'acqua 352, fine corr.
Az. Soc. Immobiliare 924, 930, 932, 927, 925, 920, 919, 916, fine corr.
Az. Soc. Generale per l'illuminazione 103, 103½, 105, 105½ fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 24 novembre 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 98 082.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 95 912.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 62 112.
Consolidato 3 0/0 id. senza cedola id. lire 60 800.

V. TROCCHI, *presidente*.

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.